ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/98/CE CHE STABILISCE NORME DI QUALITA' E DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA, IL CONTROLLO, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL SANGUE UMANO E DEI SUOI COMPONENTI

# Art. 20

## Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione

I servizi trasfusionali garantiscono che le modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).

Versione in vigore dal 7 ottobre 2005, non più in vigore dal 7 febbraio 2008 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti |
| Estremi | Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 |
| Capo | VI — Disposizioni relative alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-191-2005/art-20-modalita-di-conservazione-trasporto-e-distribuzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it